

D2) Convenzione di co-finanziamento iniziative immateriali



CONVENZIONE

Il giorno del mese di dell'anno

TRA

La XI COMUNITA' MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI, rappresentata dal Presidente Dr. Giuseppe DE RIGHI nato a Rocca Priora il 05/11/1949, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Rocca Priora (RM),

E

Il Sig. CF./P.IVA rappresentato da..... nato a, il in qualità di e domiciliato per la carica di seguito denominato Beneficiario

viene stipulata la presente convenzione regolante il co-finanziamento, per la realizzazione dell'intervento **denominato**.....

PREMESSO

- che il beneficiario ha avanzato domanda di accesso ai contributi previsti dal bando scaduto , presentando il progetto avente la seguente denominazione/titolo " " delegando ed individuando lo scrivente per la stipula di tutti gli atti necessari;
- che la XI COMUNITA' MONTANA ha approvato il progetto di cui sopra con delibera di Giunta n°/..... individuando come soggetto realizzatore dell'iniziativa il beneficiario di cui sopra;
- che il beneficiario è consapevole delle condizioni che regolano la richiesta, la concessione del contributo e degli obblighi di una corretta utilizzazione del contributo eventualmente ottenuti, nonché delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, da inadempienze od irregolarità e dalla violazione delle condizioni poste nei bandi e dalle Norme Tecniche (facenti parte integrante di ogni bando) che il beneficiario, con la firma del presente atto, accetta integralmente;
- che il beneficiario si impegna a rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative statali, regionali o comunitarie a beneficio dello stesso intervento;
- che il beneficiario si impegna ad accettare tutte le modalità di finanziamento come indicato nelle norme tecniche;
- che per l'esecuzione dell'iniziativa come risultante dal progetto esecutivo il beneficiario assicura, assumendosene ogni responsabilità, che non sussistano impedimenti di sorta per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e regolamentari, per consensi, pareri, autorizzazioni, nulla osta etc. di qualsiasi autorità, di Enti e/o di terzi in relazione alle iniziative di cui trattasi;
- che l'ammontare del quadro economico tutto comprende e nulla esclude quanto ad oneri e costi dell'iniziativa, diretti od indiretti e comunque indotti o correlati, compresi anche gli oneri fiscali;
- che si rende necessaria la stipula della presente convenzione per la disciplina dei rapporti da essa scaturenti e comunque ad essa connessi;

CONVENGONO E STIPULANO

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
00040 Rocca Priora (RM)
tel: 06 9470820 fax 06 9470739

web: www.cmcastelli.it
email: info@cmcastelli.it
area.sviluppo@cmcastelli.it

CONVENZIONE di CO-FINANZIAMENTO INIZIATIVE IMMATERIALI



1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione;
2. La presente convenzione regola il finanziamento e le modalità di rapporto tra la XI COMUNITA' MONTANA ed il beneficiario per l'attuazione del sopra menzionato progetto che, unitamente alle Norme Tecniche, costituisce parte integrante della presente convenzione, anche se materialmente non allegati, e pertanto vincola il beneficiario alla puntuale attuazione;
3. Il beneficiario agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della convenzione, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle iniziative e pertanto resta responsabile di qualsiasi danno nei confronti di terzi, inosservanza di leggi, norme, regolamenti, circolari etc e non potrà quindi pretendere di rivalersi sulla XI COMUNITA' MONTANA;
4. **La convenzione, ha durata di giorni naturali e consecutivi e per cui scadente il .**
5. **Poiché l'importo complessivo di quadro economico generale del progetto/iniziativa approvato/a ed ammesso a cofinanziamento assomma a Euro xxx e la percentuale di cofinanziamento è pari al xxx %, l'importo forfettario della presente convenzione assomma a Euro xxx da corrispondersi secondo quanto previsto dalle norme in relazione alla tipologia del richiedente (EE.PP., soggetto privato, richiedenti misti). Tale importo potrà subire unicamente delle variazioni in diminuzione in relazione a: mancata realizzazione da parte del beneficiario di parte del progetto approvato, errata rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione, effettuazione di spese non previste dal progetto originario ed in contemporanea assenza di variante.**
6. Il beneficiario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, anche se emanate in corso di realizzazione dell'opera, oltre che al rispetto delle norme contenute nell'avviso pubblico emanato dal XI COMUNITA' MONTANA, per tutte le procedure da esperire connesse alle varie fasi di attuazione e realizzazione e rendicontazione dell'intervento e, con la firma della presente convenzione, solleva la XI COMUNITA' MONTANA da ogni e qualsiasi responsabilità. Il beneficiario, in conformità a quanto previsto nell'avviso e richiesta di presentazione dei progetti alla XI COMUNITA' MONTANA, assume l'obbligo di iniziare i lavori entro il termine perentorio di 120 giorni a decorrere dalla data della firma della presente convenzione pena la decadenza del finanziamento e di terminarli entro il tempo assegnato dal bando; il beneficiario dovrà comunicare per iscritto all'Ente montano: 1)l' inizio delle attività e calendario delle singole azioni ed iniziative; 2) l'ultimazione delle attività.
7. Il beneficiario dovrà porre in essere ogni possibile accorgimento per assicurarsi che l'esecutore materiale delle iniziative abbia le caratteristiche di affidabilità tecnico-finanziaria correlate all'opera od all'iniziativa da eseguire, al fine di ottenere le migliori condizioni economiche commisurate alla massima garanzia di perfetta, puntuale, completa e tempestiva esecuzione di quanto progettato;
8. Il beneficiario convenzionato espressamente riconosce e dichiara che il quadro economico del progetto esecutivo presentato, tutto comprende e nulla esclude e comunque comprende e compensa il costo dell'iniziativa, dei lavori e delle forniture, delle spese generali, delle spese tecniche, delle spese per occupazioni, di indennizzi, canoni e di ogni altro onere comunque connesso o preordinato conseguente alla realizzazione dell'opera in oggetto ed agli adempimenti della presente convenzione restando di conseguenza a carico totale del beneficiario ogni maggiore onere rispetto a quanto preventivato/approvato relativo a spese tra cui, a titolo di esemplificazione e non a titolo esaustivo, si citano: le spese per la progettazione, assistenza, contabilità e rendiconti; le spese per consulenze specifiche; le spese per controlli, certificazioni nonché per l'assistenza alla XI COMUNITA' MONTANA nelle attività ispettive e di controllo che riterrà di predisporre od effettuare; le spese per ogni altro onere derivante dall'esecuzione delle iniziative quali controversie e per danni di forza maggiore; le spese per I.V.A. nelle percentuali di legge; le spese per oneri di redazione di varianti al progetto originario; le spese per oneri connessi ad adempimenti di legge, permessi, autorizzazioni ed interferenze con altre iniziative; le spese legali insorgenti in conseguenza di contenziosi o controversie con qualsiasi soggetto fisico o giuridico in relazione alla realizzazione delle iniziative da eseguire; eventuali spese o maggiori oneri derivanti dalla concessione di proroga alla presente convenzione; le spese per maggiori oneri finanziari e/o legali imprevisi di ogni tipo e comunque insorgenti, anche se derivanti da un ritardo di accredito dei fondi alla XI COMUNITA' MONTANA stessa e conseguente ritardo di corresponsione al beneficiario ovvero quando la XI COMUNITA' MONTANA non abbia la disponibilità finanziaria per assolverli; ogni altra spesa anche se non espressamente sopra menzionata;
9. Pertanto resta espressamente convenuto che ogni maggiore onere od eccedenza di impegno economico rispetto all'importo forfettario convenzionato, farà carico al soggetto beneficiario che provvederà a propria cura e spesa alla relativa copertura con propri mezzi finanziari;
10. Non potranno essere rendicontate e quindi non potranno essere ammessi a contributo, iniziative in variante non autorizzati dalla XI COMUNITA' MONTANA. Non costituiscono varianti eventuali lievi variazioni contenute entro il 5% del Quadro economico di progetto approvato purché rientranti entro le finalità del progetto iniziale. Qualora dovessero verificarsi imprevedibili circostanze (motivi

tecnici o di mercato) tali da richiedere delle variazioni al progetto eccedenti il 5%, il beneficiario presenterà una variante alla XI COMUNITA' MONTANA. Sono consentite varianti per eventuali migliorie al progetto purché contenute entro la spesa massima ammissibile iniziale, parimenti da inoltrare alla XI COMUNITA' MONTANA. La variante presentata, qualora richieda, per variazione di iniziative, ulteriori pareri e/o autorizzazioni, deve indicare tutti i nuovi pareri eventualmente necessari, pena la non accoglibilità. La variante sarà istruita dalla struttura tecnica della XI COMUNITA' mediante la formulazione di un parere motivato, secondo gli stessi criteri e modalità in base ai quali fu valutata l'ammissibilità a contributo del progetto originario. Qualora sorgano maggiori oneri eccedenti la spesa massima inizialmente ammessa a contributo, essi dovranno essere direttamente ed esplicitamente assunti dal soggetto richiedente. La XI COMUNITA' MONTANA, pur approvando il progetto di variante in via tecnica, concederà il contributo comunque entro i limiti della spesa massima ammissibile già prevista/approvata. Conseguentemente è escluso che attraverso l'utilizzo dell'istituto della variante i beneficiari ottengano l'ammissione agli incentivi di opere od iniziative che, in sede di esame del progetto originario, furono ritenute inammissibili, oppure che contrastino con le finalità indicate nelle misure di riferimento, ovvero che realizzino modifiche sostanziali agli indirizzi già approvati oppure che pervengano ad una nuova valutazione estimativa di costi unitari già indicati. Potranno essere autorizzate variazioni in diminuzione delle iniziative o delle iniziative unicamente quando il beneficiario dimostri che restino inalterati gli obiettivi che s'intendevano perseguire con il progetto iniziale e che detta variazione complessivamente non incida sulla valenza dell'iniziativa ammessa a finanziamento.

11. Nel caso di diniego di approvazione di variante la convenzione non subisce proroga ed il soggetto beneficiario resta comunque vincolato alla realizzazione del progetto originario così come approvato.
12. Il beneficiario si obbliga a restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, specie in ordine alla mancata od incompleta realizzazione di parte dell'intervento, fatta salva la dimostrazione che restino inalterati gli obiettivi che si intendevano perseguire con il progetto iniziale e che detta variazione complessivamente non incida sulla funzionalità dell'opera e/o sulla valenza dell'iniziativa ammessa a finanziamento. Qualora si verifichi che la realizzazione incompleta pregiudichi le finalità e gli obiettivi dell'intervento, il beneficiario, oltre che incorrere nella revoca del finanziamento, è obbligato a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi, compresi quelli eventualmente causati alla XI COMUNITA' MONTANA, in ordine alla mancata, difforme, parziale od incompleta realizzazione dell'intervento
13. La XI COMUNITA' MONTANA si riserva il diritto di esercitare, disporre ed ordinare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune anche senza preavviso, verifiche e controlli, ispezioni, accessi ai documenti, accessi ai siti oggetto di intervento etc. che ritenga necessari od anche soltanto utili; pertanto il beneficiario è obbligato a consentire ed agevolare tutti i controlli che la XI COMUNITA' MONTANA, nonché quelli disposti da Enti od organismi Regionali, Statali competenti, riterranno utili od opportuni, in ogni e qualsiasi fase di predisposizione, attuazione, collaudo e rendicontazione dell'iniziativa richiesta, pena la revoca del finanziamento;
14. La corresponsione del co-finanziamento avverrà secondo le procedure indicate nelle Norme tecniche.
15. Alla XI COMUNITA' MONTANA è riservato il potere di revocare il finanziamento nei seguenti casi:
 - qualora, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio motivato, la XI COMUNITA' MONTANA stessa accerti o venga a conoscenza che le condizioni dichiarate nella domanda non corrispondano al vero, ovvero quando, anche in corso d'opera, vengano a decadere le condizioni indispensabili che hanno portato alla concessione del co-finanziamento;
 - il beneficiario non si presenti per la stipula della convenzione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione di cofinanziamento;
 - il beneficiario non avvii le opere e/o le iniziative entro un massimo di 120 giorni dalla stipula della convenzione, salvo grave e giustificato motivo;
 - qualora vengano realizzate iniziative difformi da quanto inizialmente previsto senza autorizzazione in variante e fatte salve lievi modifiche pari al massimo al 5% del totale dei lavori (od iniziative) previsti in progetto;
 - qualora vengano violate le norme contenute nella convenzione, nelle Norme Tecniche e nei bandi;
 - qualora l'iniziativa non venga completata, ultimata in tutte le sue parti ovvero quando la parziale realizzazione pregiudichi le finalità dell'intervento;
16. Nel caso di revoca del finanziamento la XI COMUNITA' MONTANA disporrà, il recupero di eventuali somme corrisposte e non dovute, fatti salvi eventuali maggiori oneri per ogni spesa derivante o connessa alla revoca stessa e fatti salvi ogni eventuali ulteriori danni;
17. Resta convenuto che, indipendente da fatti imputabili al beneficiario, è facoltà della XI COMUNITA' MONTANA, scaduto il termine di durata della convenzione, di dichiararla chiusa agendo secondo il punto precedente e trattenendo altresì le somme residue non erogate;

CONVENZIONE di CO-FINANZIAMENTO INIZIATIVE IMMATERIALI



18. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la XI COMUNITA' MONTANA ed il soggetto beneficiario dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa e pertanto il beneficiario dovrà notificare al XI COMUNITA' MONTANA motivata domanda sulla quale la XI COMUNITA' MONTANA si esprimerà entro il termine di novanta giorni. Il beneficiario non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che la XI COMUNITA' MONTANA abbia emesso la propria decisione o prima che sia decorso inutilmente il suddetto termine di 90 giorni per provvedervi.
19. E' fatto obbligo al beneficiario, secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, di inserire la seguente dizione: **"Iniziativa cofinanziata dalla XI Comunità Montana del Lazio "Castelli Romani e Prenestini" assieme al logo dell'Ente Montano** in tutti i seguenti casi:
- **Nella cartellonistica varia per attuazione del progetto (convegni, iniziative, conferenze stampa, etc);**
 - **Per ogni e qualsiasi pubblicazione effettuata con i fondi di progetto;**
 - **Per ogni e qualsiasi attività di divulgazione d'iniziativa contenute nel progetto (manifesti, lettere, mailing, locandine);**
 - **Per ogni attività di promozione e promopubblicità prevista nel progetto;**
20. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si richiamano le norme di legge vigenti in materia, le norme del codice civile in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite anche in corso di realizzazione delle opere dalla Regione Lazio;
21. Le spese di bollo e di eventuale registrazione del presente atto sono a carico del beneficiario. Ogni eventuale altra spesa, imposta o tassa non prevista resta parimenti a carico del beneficiario.
22. **Per l'accredito dei fondi il beneficiario indica le seguenti coordinate bancarie:**
Banca:
IBAN:
Intestatario del C/c:

IL BENEFICIARIO

**IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA
CASTELLI ROMANI E PRENESTINI**

Letto, firmato e sottoscritto in Rocca Priora, addì